

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 634)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1959

### Revisione della tabella organica degli operai permanenti delle scuole di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi della tabella n. 1 lettera *h*), allegata al regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, il personale salariato permanente addetto alla scuola tecnica di polizia è previsto in complessive tre unità, distinte come segue:

capo operaio . . . . .	n. 1
operai comuni . . . . .	» 2
<hr/>	
TOTALE . . . . .	n. 3
<hr/>	

Senonchè, le effettive esigenze dei vari servizi, presto si sono manifestate ben maggiori e ad esse la scuola tecnica di polizia

ha dovuto finora provvedere integrando il personale suindicato con l'assunzione, a contratto, di un contingente di salariati temporanei, di 37 unità, così distinte:

operai comuni . . . . .	n. 1
manovali . . . . .	» 36
<hr/>	
TOTALE . . . . .	n. 37
<hr/>	

A seguito della creazione delle scuole allievi guardie di Pubblica sicurezza in Roma, Caserta e Nettuno, le necessità dei servizi si sono conseguentemente accresciute, e, per fronteggiarle, è occorso aumentare le unità salariali, che sono attualmente, presso le quattro scuole di polizia, in numero di centotren-

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tasei, così distinte secondo la classifica di cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67:

A) <i>Personale permanente</i> . . . . .	n.	3
Gruppo: Capi operai . . . . .	n.	1
2 <sup>a</sup> ctg.: Operai qualificati . . . . .	»	2
<hr/>		
B) <i>Personale temporaneo</i> . . . . .	n.	133
2 <sup>a</sup> ctg.: Operai qualificati . . . . .	n.	4
3 <sup>a</sup> ctg.: Operai comuni »		125
7 <sup>a</sup> ctg.: Operai comuni »		4
<hr/>		
TOTALE . . . . .		n. 136

Al fine di riordinare e definire compiutamente la riportata situazione del personale, con l'unito disegno di legge si dispone la revisione della tabella organica degli operai permanenti delle scuole di polizia, che vengono portati a n. 116 unità per i « famigli » e n. 4 per le « operaie » (art. 1).

Con l'articolo 2 del provvedimento si prevede il collocamento tra il personale permanente di una aliquota di quello temporaneo, con evidente vantaggio del servizio, avuto ri-

guardo ai benefici riflessi derivanti al personale stesso da una assicurata stabilità del posto.

A norma del secondo comma dell'articolo 2 tale passaggio viene effettuato, nella prima attuazione della legge, mediante concorso per titoli, in deroga alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, che prevede la prova d'arte o l'esperimento pratico per la nomina ad operaio permanente qualificato (2<sup>a</sup> categoria).

Il carattere eccezionale della nuova norma è da porsi in relazione al fatto che in passato le nomine dei salariati temporanei non erano subordinate alla esecuzione di prove d'arte o esperimenti pratici di alcun genere, e che, inoltre, gli operai temporanei attualmente in servizio, aventi una anzianità di oltre 10 anni, debbono considerarsi ormai idonei a ricoprire il posto di operai permanenti.

Un'apposita Commissione nominata dal Ministro dell'interno valuterà la capacità, la operosità, l'attitudine dimostrata dagli aspiranti alla nomina ad operaio permanente, durante il periodo in cui hanno prestato servizio quali operai temporanei (art. 2, terzo comma).

Alla spesa derivante dall'applicazione del provvedimento si farà fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La tabella n. 1 allegata al regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituita, per quanto concerne la lettera h), con la tabella annessa alla presente legge.

**Art. 2.**

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operai temporanei delle scuole di polizia, che non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età, possono chiedere di essere collocati

nel ruolo degli operai permanenti di cui al precedente articolo 1.

Nella prima attuazione della legge le nomine in ruolo verranno conferite mediante concorso per titoli, entro il numero dei posti fissato, per ciascuna categoria, nella tabella n. 1 allegata alla legge medesima.

Una Commissione, nominata dal Ministro dell'interno, composta dal Direttore della Divisione personale di pubblica sicurezza, che la presiede, dal Direttore della Divisione Forze Armate di polizia presso la Direzione generale di pubblica sicurezza e dal Comandante della Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, stabilirà l'inquadramento di ciascun salariato temporaneo sulla base dell'anzianità, della capacità professionale e delle mansioni esercitate, risultante dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

## LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 1

Amministrazione e servizi dipendenti	Gruppo Capi operai (coefficiente: 193)	C a t e g o r i a			TOTALE
		2 <sup>a</sup> Operai qualificati (coefficiente: 157)	3 <sup>o</sup> Operai comuni (coefficiente: 151)	7 <sup>a</sup> Operaie comuni (coefficiente: 139)	
h) INTERNO:					
<i>Famigli</i>					
Scuole di polizia . . . . .	1	8	107	—	116
<i>Operaie</i>					
Scuole di polizia . . . . .	—	—	—	4	4